REGOLAMENTO (CEE) N. 3128/80 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 1980

recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 2872/79 per quanto riguarda le caratteristiche dei vini che figurano nei contratti di fornitura

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2930/80 (2), in particolare l'articolo 40, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2872/79 della Commissione, del 19 dicembre 1979, che fissa un tasso complementare per la determinazione dei quantitativi di alcole da consegnare nel quadro delle prestazioni viniche per la campagna 1979/1980 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2312/80 (4), dispone che nei contratti di fornitura devono essere indicate, tra l'altro, talune caratteristiche dei vini da distillare; che i contratti hanno spesso come oggetto vini aventi caratteristiche qualitative relativamente elevate; che le attuali disponibilità di vini aventi tali caratteristiche sono molto limitate e che non è auspicabile ridurle ulteriormente; che risulta pertanto opportuno ammettere che, pur garantendo che gli obblighi dei produttori siano rispettati, i vini ancora da distillare nel quadro della misura di cui all'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 337/79 possano avere caratteristiche differenti da quelle menzionate nei contratti di fornitura;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2872/79 è aggiunto il seguente comma:

« Tuttavia, si considera che i contratti di cui al primo comma sono rispettati anche se le caratteristiche di tali vini sono differenti da quelle indicate nel contratto, sempreché il quantitativo totale di alcole contenuto in tali vini non sia inferiore a quello contenuto nel quantitativo di vino indicato nel contratto ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 305 del 14. 11. 1980, pag. 1.
(3) GU n. L 324 del 20. 12. 1979, pag. 13.
(4) GU n. L 233 del 4. 9. 1980, pag. 21.